



COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 17/11/2022

OGGETTO: Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nelle Legge n. 133/2008.

L'anno duemilaventidue, addì diciassette, del mese di Novembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
STARINIERI GABRIELE	SI
MASCIOLI MARIA	SI
D'AMICO ROCCO	SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO	SI
NICCOLO' MARIO	SI
DI FERMO GIANNI	SI
DI MARTILE ANTONELLA	--
VALENTINI DANIELA	SI
CHIAPPINI LORENZO	SI
DELLE MONACHE ANTONIO	SI
SABLONE MORENO	SI
RASETTA CHIARA	SI
GIOVANETTI REMO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VALENTINI DANIELA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Illustra l'argomento il Vice-Sindaco, Dott. Gianni Di Fermo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione»;

- il successivo comma 2, che prevede che «l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'*articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'*articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica»;

- il seguente comma 3, il quale stabilisce che «Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto»;

DATO ATTO:

- che l'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

CONSIDERATO:

- che al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego degli asset (cespiti immobiliari) di proprietà comunale, l'Ufficio Tecnico ha proceduto:

- alla formazione degli elenchi degli immobili da alienare o valorizzare, redatti in origine sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi, uffici e dell'inventario generale del patrimonio risultante al 31/12/2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 06/05/2016, nelle more dell'approvazione di quello risultante al 31/12/2021 e tenendo conto delle cessioni ed acquisizioni intervenute nel periodo di riferimento;
- sul piano operativo è stata effettuata una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto che questo comprende:

a) beni destinati a usi istituzionali;

b) beni deputati a usi non istituzionali;

c) beni destinati a uso abitativo, distinguibili a loro volta con riferimento a destinazioni di uso comune o di edilizia residenziale pubblica;

d) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali (per esempio impianti sportivi);

- per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche mediante le procedure previste dall'art. 3-bis della legge n. 351/2001 e gli immobili suscettibili di dismissione per i quali sono state redatte apposite stime e indicate le destinazioni urbanistiche anche in variante alla vigente strumentazione urbanistica;
- gli elenchi sono stati inseriti nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali da allegarsi al Bilancio di Previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133;

- che l'elenco di immobili, da pubblicare ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti all'art. 2644 del codice civile, nonché effetti, sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del DL n. 351/2001, prevista per lo stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 28/12/2022 con la quale è stato individuato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022-2023-2024, comprendente la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 06/12/2016 di approvazione del Piano di Vendita degli alloggi E.R.P. di proprietà comunale, presenti all'interno del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui sopra, la cui attuazione ha avuto corso a partire dall'anno 2019 attraverso l'avvenuta alienazione di n. 3 alloggi compresi nel piano e prosegue a tutt'oggi;

DATO ATTO della necessità di aggiornare la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per il periodo 2023-2024-2025, sulla base delle risultanze della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;

VISTE le schede relative degli immobili (terreni e fabbricati) inseriti nell'inventario patrimoniale suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, poichè non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

ATTESO che i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, con la qualifica di beni immobili patrimonio indisponibile del conto del patrimonio (modello 20 del dpr n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo in vigore;

DATO ATTO che occorre pertanto aggiornare le risultanze dell'inventario del patrimonio di questo Comune con le decisioni assunte con la presente;

VISTO il regolamento di contabilità vigente in questo Comune;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti **favorevoli n. 8 - contrari n. 4** (Consiglieri: Antonio Delle Monache, Remo Giovanetti, Rasetta Chiara, Sablone Moreno), **astenuti n. 0**, resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) APPROVARE la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo 2023-2024-2025, di cui all'allegato A;

- 3) INDIVIDUARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2024-2025 nel quale sono inseriti gli elenchi di cui al punto 2, ai sensi dell'art. dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133, così come da allegato B;
- 4) DARE ATTO che l'inserimento degli immobili nel Piano:
 - a) ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
 - b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civ., nonché effetti sostituitivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n.133/2008;
- 5) PROVVEDERE alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio online nonché sul sito internet del Comune;
- 6) PRECISARE che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- 7) RICHIAMARE il comma 4° dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133, a norma del quale gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio;
- 8) DARE ATTO infine che il Piano sarà allegato al Bilancio di Previsione anno 2023 (Bilancio pluriennale 2023-2025), ai sensi del comma 1 dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 - contrari n. 4 (Consiglieri: Antonio Delle Monache, Remo Giovanetti, Rasetta Chiara, Sablone Moreno), astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente

VALENTINI DANIELA

Il Segretario Generale

Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA